

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RETE DI

RILEVAMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DEL

MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL COMUNE DI VICENZA

Tra

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto,

(di seguito **ARPAV**), C.F. n. 92111430283 e P.IVA n. 03382700288, con sede legale

in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata dal Commissario Straordinario *pro*

*tempore*, Dott. Nicola Dell’Acqua, giusta D.G.R.V. n. 1125 del 29/06/2016,

e

Il **Comune di Vicenza** (di seguito **Comune**), C.F. e P.IVA n. 00516890241, con

sede legale in Vicenza, Corso A. Palladio n. 98, rappresentato dal Dott. Danilo

Guarti, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio,

giusto Decreto Sindacale n. 42171 del 17/06/2010;

di seguito congiuntamente definite “**le Parti**”;

**PREMESSO CHE:**

- l’art. 6, co. 1, della L.R. n. 32/1996, istitutiva di ARPAV, stabilisce che gli Enti locali

per l’esercizio delle attività tecnico scientifiche necessarie per l’esercizio delle

funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell’ARPAV, la

quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico,

secondo modalità stabilite da apposite convenzioni o accordi di programma;

- il co. 2, del medesimo art. dispone che ai Comuni non è consentito mantenere o

attivare propri laboratori o apparecchiature destinate al controllo ambientale;

- con D.C.R. n. 90/2016 la Regione ha approvato l’aggiornamento del Piano

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), confermando la

suddivisione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria già

adottata con D.G.R.V. n. 2130/2012. In base a tali atti il Comune ricade nella zona "Agglomerato Vicenza". In particolare, nell'allegato A) alla D.C.R. citata, risulta che per il Comune la stazione di monitoraggio "VI – Ferrovieri" in Via Baracca, non appartiene alla Rete regionale delle stazioni rientranti nel Programma di Valutazione. Tuttavia, ai fini di un puntuale monitoraggio della qualità dell'aria a presidio di un'importante zona produttiva qual è quella collocata a sud-ovest della città e per garantire continuità alla serie storica dei dati, si ritiene necessario mantenere attiva la suddetta stazione, con lo stesso livello di manutenzione assicurato alle altre, prevedendo anche l'installazione di un analizzatore automatico delle PM10 in sostituzione dell'esistente analizzatore manuale.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 – Oggetto**

Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, la gestione del monitoraggio della qualità dell'aria nel proprio ambito territoriale, nei termini di seguito definiti.

##### **Articolo 2 – Obbligazioni delle Parti**

2.1 Il Comune si impegna a:

- a) cedere in comodato d'uso gratuito, ad ARPAV, la propria rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, composta dalle due stazioni di monitoraggio in uso di "VI - San Felice" in Corso S. Felice e "VI – Ferrovieri" in Via Baracca;
- b) corrispondere ad ARPAV, per le attività di seguito indicate, gli importi pattuiti con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 4.

2.2 ARPAV si impegna a:

- a) custodire e a mantenere efficienti, con la diligenza del buon padre di famiglia, le stazioni di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, assicurando tutti gli interventi che si rendessero necessari entro i limiti dell'importo stanziato. Attualmente la rete

aria è costituita dalle seguenti tre stazioni e relativi parametri monitorati:

1) "VI - Quartiere Italia" in Via Tommaseo di proprietà ARPAV: Monossido di Azoto, Biossido d'Azoto, Ozono, PM10, IPA sui PM10, Metalli sui PM10 (As, Cd, Ni e Pb), PM2,5;

2) "VI - San Felice" in Corso S. Felice: Monossido di Azoto, Biossido d'Azoto, PM10, Benzene, Toluene, Xilene (o+m+p), Biossido di Zolfo, Monossido di Carbonio;

3) "VI - Ferrovieri" in Via Baracca: Monossido di Azoto, Biossido d'Azoto, Ozono, PM10, Monossido di Carbonio, velocità del vento, direzione del vento, temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, radiazione solare globale, pioggia.

b) verificare la funzionalità degli strumenti installati nelle stazioni, segnalando via mail tempestivamente al Comune eventuali malfunzionamenti della rete cittadina non risolvibile a breve termine;

c) implementare la strumentazione esistente con l'acquisto e l'installazione di un analizzatore automatico delle PM10, che andrà a sostituire l'analizzatore manuale in dotazione alla stazione "VI - Ferrovieri" in Via Baracca, entro il 31/12/2016;

d) non concedere a terzi, senza il consenso scritto del Comune, il godimento dei beni comodati, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;

e) entro le ore 17:00 dei giorni lavorativi analizzare, validare ed elaborare i dati forniti dalla rete cittadina, nonché effettuare il controllo della qualità degli stessi;

f) gestire i rapporti con le ditte incaricate della manutenzione delle stazioni;

g) analizzare in laboratorio gli analiti non determinabili automaticamente, sulla base di quanto previsto dalla pianificazione regionale, in conformità alla normativa vigente;

h) pubblicare quotidianamente nei termini delle operazioni di cui al punto e) informazioni sulla qualità dell'aria attraverso il proprio sito internet;

i) redigere annualmente un rapporto sulla qualità dell'aria, elaborato sulla base dei dati rilevati nell'anno precedente; il rapporto verrà emesso entro il 31 luglio di ciascun anno di vigenza contrattuale;

l) fornire al Comune le indicazioni sul trend evolutivo, richiesto a fronte di particolari situazioni o episodi di inquinamento acuto che si dovessero verificare entro 3 gg. lavorativi;

m) partecipare ad eventuali incontri con Enti e/o cittadini per illustrare i contenuti dei dati raccolti.

### **Articolo 3 - Decorrenza e durata. Recesso.**

3.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018.

3.2 Ciascuna delle Parti ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi a mezzo PEC, con preavviso scritto di almeno 60 giorni; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al corrispettivo per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

### **Articolo 4 – Corrispettivo e termini di pagamento**

4.1 Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione il Comune corrisponderà ad ARPAV l'importo forfettario complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00), fuori campo IVA;

4.2 L'importo dovrà essere corrisposto, previa ricezione delle note elettroniche emesse da ARPAV, nelle modalità e termini sotto indicati:

a) € 45.000,00 entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

b) € 45.000,00 entro il 30/11/2016;

c) € 45.000,00 entro il 31/07/2017;

d) € 45.000,00 entro il 30/11/2017;

e) € 20.000,00 entro il 31/07/2018.

4.3 Il Comune dovrà pagare gli importi stabiliti entro 30 gg. dalla data di ricevimento di ciascuna nota elettronica mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad ARPAV – IBAN IT 56C0200812100000040463719 presso UniCredit Banca - Agenzia di Padova Via Trieste.

#### **Articolo 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale**

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- ARPAV: Dirigente Servizio Stato dell'Ambiente del Dipartimento Provinciale di Vicenza;
- Comune: Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio.

#### **Articolo 6 – Inadempimento e risoluzione**

6.1 La presente Convenzione potrà essere risolta da ciascuna delle Parti per inadempimento, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1453 ss. c.c..

6.2 È fatto salvo il diritto al corrispettivo pattuito per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data in cui la risoluzione produce effetto, oltre al risarcimento del danno.

#### **Articolo 7 - Imposta di bollo e registro**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico delle Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

#### **Articolo 8 - Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

**Articolo 9 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

**Articolo 10 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Veneto.

\*\*\*\*\*

La presente convenzione, redatta su 5 facciate intere e sin qui della sesta, viene letta, confermata e sottoscritta con firma digitale.

Padova – Vicenza,

**ARPAV**

**Comune**

Il Commissario Straordinario

Il Dirigente del Settore Ambiente,

Energia e Tutela del Territorio

Dott. Nicola Dell'Acqua

Dott. Danilo Guarti

*(firmato digitalmente)*

*(firmato digitalmente)*